



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E ASTI**

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici  
 delle scuole di ogni ordine e grado di Asti e Provincia

Oggetto: . IL GLHO/ FIGURE ESTERNE NEL GLHO E IN CLASSE - Indicazioni Operative

GRUPPI DI LAVORO HANDICAP

GLHI/GLHO

È importante che il Dirigente Scolastico organizzi con una precisa periodicità sia il GLH d'istituto (**GLHI**) che il GLH operativo sul singolo allievo (**GLHO**). Presso ogni scuola di ordine e grado il Capo di Istituto ([Art.15 L. 104/92](#)) deve nominare il **GLHI** che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabili, nonché, per la scuola superiore, da rappresentanti degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, e di "collaborare alle iniziative educative d'integrazione predisposte dal piano educativo". ([Legge 104/92, art. 15, comma 2](#)) Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del POF.

Il **GLHO** è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL (e/o dell'ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, i genitori dell'alunno ed eventualmente da esperti richiesti dalla famiglia e/o dall'Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico. ([Art.12 L. 104/92, commi 5 e 6 + Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 Art. 4 e 5](#)) Talvolta vengono convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita. Si ricorda che gli operatori/esperti rappresentanti delle famiglie o di associazioni possono partecipare ai gruppi come uditori, solo qualora ammessi dal dirigente scolastico che lo ritenga assolutamente necessario.





**GLHO (gruppo di lavoro operativo di ogni singolo alunno)**

<b>Che cos'è</b>	<b>Da chi è composto</b>	<b>Cosa fa</b>	<b>Quando si riunisce</b>
"Rappresenta l'unità interprofessionale che opera in modo collegiale e con modalità organizzative flessibili per definire, seguire ed aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale e il Progetto Educativo Individualizzato."	"E' composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca, dai genitori o tutori dell'alunno, dagli insegnanti curricolari, dall'insegnante di sostegno, dalle altre figure ritenute significative per l'integrazione scolastica"	" Il gruppo integra conoscenze e competenze, confronta esperienze, individua scelte educative condivise che scaturiscono dai bisogni e dalle possibilità della persona in condizione di disabilità, elabora strategie di intervento educativo - didattico a partire dalle potenzialità di sviluppo e dal profilo delle funzioni dell'allievo."	Due volte l'anno: nel primo bimestre e nell'ultimo bimestre dell'A.S. E' necessario che i componenti del GLHO "elaborino, articolino, valutino nei tempi concordati, e comunque entro il mese di <u>dicembre</u> , il Progetto Educativo Individualizzato; in particolare, devono essere definite le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione nella classe e il successo formativo"





### PRESENZA CONSULENTI IN CLASSE

Si ribadisce che i consulenti esterni possano entrare nell'ambito scolastico solo previa autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico, e dopo aver presentato e condiviso con la scuola progetti didattici organizzativi mirati. Tale possibilità deriva dalla legge n. 53 del 2003 cosiddetta "LEGGE MORATTI", in particolare dall'art. 1, co. 1 laddove si fa riferimento alle "scelte educative della famiglia" (si riporta di seguito lo stralcio dell'articolo):

#### **Art. 1.**

***(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)***

*Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.*

### ENTI FORMAZIONE ACCREDITATI

Si ricorda che gli Enti che erogano formazione devono essere accreditati al MIUR; pertanto si invitano le Istituzioni Scolastiche a prendere visione del sito web del MIUR - [archivio.pubblica.istruzione.it/dg\\_pers\\_scolastico/enti\\_accreditati.shtml](http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml).

### LEGGE 107 – LA BUONA SCUOLA E L'INCLUSIONE

Tra i vari e diversi decreti legislativi che il Governo è autorizzato a emanare in base a quanto previsto dai commi 180 e 181 dell'art. 1 della legge 107/2015, ve n'è uno che riguarda in modo specifico il processo di inclusione scolastica degli allievi diversamente abili. Al comma 181, lett. c) si dice infatti che la "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione" avverrà attraverso "la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria".....

*E' necessario pensare alla scuola come comunità educante e inclusiva, dove sia possibile costruire le condizioni per una co-progettazione educativa (tra insegnante*





*curricolare, di sostegno, mediatori culturali, genitori, operatori dei servizi) che funzioni come processo educativo che fa crescere tutta la comunità.  
L'insegnante di sostegno non deve essere uno specialista delle varie tipologie di disabilità, ma un tecnico della mediazione che sa costruire percorsi individualizzati e personalizzati.*

IL DIRIGENTE  
Franco Calcagno

